



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 175 del 24/12/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 26 novembre 2014, n. 391

L.R. 37/85 e s.m.i. / DPR 128/59 _ Proroga autorizzazione coltivazione cava di calcare da taglio in località "Rodisano", in agro del Comune di APRICENA (FG), particelle 92p-103-109-110-114-123-124 del F.17 - Ditta CASALE srl - Apricena (FG).

Il giorno 26 novembre 2014 in Modugno, nella sede del Servizio

IL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la L.R. 04 febbraio 1997 n.7, art.4, 3° comma, artt. 5 e 6 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n.3261 del 28.7.98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;

VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;

VISTA la l.r. 22 maggio 1985, n.37 e succ. modificazioni;

VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128;

VISTO il D. L.vo 09 aprile 2008, n.81;

VISTO il D. L.vo 25 novembre 1996, n.624;

VISTA la D.G.R. n.538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattiva;

VISTA la D.G.R. n.580 del 15.05.2007 di approvazione del PRAE, e s.m.i. apportate con la D.G.R. n.445

del 23.02.2010;

VISTO il D.L.vo n.117 del 30.05.2008 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;

VISTA la D.G.R. 09.09.2014 n.1845 di attribuzione al Servizio Ecologia delle funzioni di programmazione nel settore estrattivo e di definizione e gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;

VISTA la determinazione Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'amministrazione n.22 del 20/10/2014 di riassetto degli Uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTA la determinazione Dirigente Servizio Ecologia n.371 del 17 nov. 2014 di delega ex art.45 della legge regionale 16 apr. 2007, n.10, delle funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive;

VISTI gli orientamenti giurisprudenziali in materia paesaggistica, in particolare le sentenze TAR Puglia Bari n.2138/2005, 3948/2005, 3949/2005, 608/2007, 823/2008, ecc. ecc.;

VISTA la nota n.1290/VIA/B.7 del 07/02/2003, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha chiarito la non applicabilità delle procedure di V.I.A. in caso di rilascio proroga e/o trasferimenti di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva;

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita relazione in atti n.67 del 08/10/2014, sottoscritta dal funzionario istruttore e dal responsabile del procedimento, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

- la ditta CASALE srl, con sede in APRICENA (FG) è stata autorizzata con Decreto n.61/DIR del 16/07/2003 a subentrare nella titolarità dell'originaria determina n.88/DIR del 10/10/2000, con la quale si è autorizzata la coltivazione della cava di calcare da taglio sita in località "Rodisano" del Comune di APRICENA (FG), in catasto al foglio. 17part.IIe 92p-103-109-110-114-123-124 per una superficie complessiva di ha 6,1864;
- con le determine n.122/AES del 21/9/2009 e n.162/AES del 19/11/2009 la validità dell'atto autoritativo è stata prorogata fino al 15/07/2011;
- con la determina n.12/AEC del 24/01/2014 la validità è stata ulteriormente prorogata sino al 16/07/2014, data di scadenza del contratto di sub-concessione prodotto, registrato al n.9818 l'11/07/2011 dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bologna;
- nelle more della formalizzazione e notifica di quest'ultima determina:
- la Società CASALE con istanza del 18/02/14 ha chiesto una nuova proroga atteso il prolungamento del contratto di fitto in corso di perfezionamento ed il persistere dell'interesse a completare la coltivazione del volume residuo autorizzato;
- l'Ufficio, esaminati gli ultimi elaborati grafici acquisiti e rivisto il progetto di ripristino scavi abusivi 2012, in atti al n.19348 il 17/12/2013, ha accertato un'ulteriore attività abusiva nelle particelle 109 (autorizzata) e 102 rispetto a quanto contestato con il verbale FG11/2012, ed una sottostima nel conteggio dei volumi scavati sulla particella 102, di ciò si è chiesto conto alla ditta con nota n.2674 del 21/02/14, quindi si è redatto il verbale di contestazione infrazione n.FG06/2014;

CONSIDERATO che:

- l'esercente con lettera del 17/9/2014 ha inviato la polizza fideiussoria COFINTRADE n.ADGGC0621 di 590.000,00 € con scadenza 15/9/2018, a garanzia dei lavori di messa in sicurezza e ripristino di entrambi gli scavi abusivi contestati nel 2012 e 2014, previsti dallo specifico piano acquisito al prot. n.11091 il 29/07/2014, atteso il relativo nulla osta dello scrivente Ufficio di cui alla nota n.12407 del 05/07/2014;

- la Società nella perizia giurata del 14/07/2011, stimava in 16 anni il tempo necessario, stando ai ritmi produttivi, per completare la coltivazione del volume residuo di giacimento autorizzato pari a circa 2.500.000 mc;

- il 16/07/2014 la disponibilità dell'area di cava alla ditta CASALE srl è stata prolungata sino al 15/07/2023, giusto scrittura privata di sub-concessione da parte della MARMI TRE VALLI srl - BOLOGNA concessionaria dei terreni di proprietà della dott.sa GERVASIO LILIANA, tra cui le particelle della cava di che trattasi, registrata al n.9498 l'11/08/2014 dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bologna;

Ritenuto di proporre la proroga, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 37/85, dell'autorizzazione della cava in oggetto fino al 15/07/2023, con l'aggiornamento delle prescrizioni ed ordini, nei termini di cui alla relazione n.67 del 08/10/2014;

verifica ai sensi del DLgs 196/2003

garanzia alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio interessato;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito

DETERMINA

alla Ditta CASALE srl - con sede legale in APRICENA (FG) - S.P. Apricena - Poggio Imperiale Km. 3 -

P.IVA 01772730717 (legale rappresentante Dell'Erba Gaetano, nato l'08/12/1936 a Sesto San Giovanni (MI), C.F. DLL GTN 36T08 I690E, residente ad Apricena in Viale G. di Vittorio n.8), è accordata la

PROROGA

- ai sensi dell'art.14 della l.r. Puglia n.37/85, della validità dell'originaria Determina autorizzativa n.88/DIR del 10.10.2000, al fine di proseguire i lavori coltivazione della cava da taglio in località "Rodisano", in agro del Comune di APRICENA (FG), autorizzata sulle particelle 92p-103-109-110-114-123-124 del F.17, su una superficie complessiva di ha 6,1864, sino alla scadenza del contratto di sub-concessione suoli il 16/07/2023.

1) Sono confermate le condizioni e gli obblighi imposti dall'Atto sopra indicato n.88/DIR del 10.10.2000, e dai successivi atti di trasferimento n.61/DIR/2003 e proroga n.122/DIR/2009 - n.12/AEC/2014, che si intendono integralmente recepiti, salvo quanto in contrasto con il presente provvedimento.

2) Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

a. garantire la persistenza della recinzione lungo il perimetro autorizzato ed in particolare lungo il confine con la particella 102 a mezzo barriere e massi così come disposto al p.to 3) delle prescrizioni contenute nell'originario atto autorizzativo n.88/DIR/2000 ed altresì previsto dal piano di messa in sicurezza e ripristino prot. n. 11091 del 29/04/2014;

b. trasmettere alla Regione Puglia - Ufficio Controllo e Gestione del PRAE, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti, ex artt. 6 e 52 del D.L.vo 624/96, nelle forme e contenuti di cui alle Ordinanze n. 1 - 2 e 3 del 2013;

c. A garanzia dei lavori di ripristino e recupero ambientale si stabilisce l'importo di € 130.000,00 (euro centotrentamila/00), come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fideiussoria bancaria/assicurativa, di durata iniziale fino al 17.07.2025, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art.25 della l.r. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Società in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;

d. Il presente provvedimento non pregiudica eventuali diritti di terzi;

e. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, tutela paesaggistico - ambientale, ecc..;

f. L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui ai precedenti provvedimenti e della presente determina o di altre che fossero impartite dallo scrivente Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive, può comportare la sospensione dei lavori, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt.16, 17 e 18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale, composto da n°6 facciate,

a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it - sezione trasparenza;

b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

c) sarà trasmesso in copia all'Assessore allo Sviluppo Economico;

d) sarà notificato in copia alla CASALE srl, alla MARMI TRE VALLI srl, alla GERVASIO LILIANA, al SINDACO del Comune di APRICENA (FG);

Il Dirigente del Servizio delegato
Ing. Angelo Lefons
